



Ordinanza n. 63 del 03 giugno 2026

OGGETTO: Chiusura temporanea al transito veicolare della strada comunale "Gallo-Lunella" in prossimità particelle nn. 1617, 1217, 1224 e 660 fg. 10 "Disciplina della viabilità pedonale"

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo redatto in data 29/05/2026 dal Geom. Basilio Leone, Tecnico del Comune, dal quale si evince che, a seguito di deflusso di acque sulla carreggiata della strada comunale "Gallo-Lunella", nella parte terminale in prossimità delle particelle nn. 1617, 1217, 1224 e 660 del foglio di mappa n. 10, si è verificato un cedimento del manto stradale lato valle per un fronte di circa 8,00 m e larghezza media di m 1,20;

CONSIDERATO che il deflusso idrico proviene dal versante superiore e che, a causa della folta vegetazione, non è stato possibile individuare l'esatta origine;

**RITENUTO che la situazione riscontrata costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità degli utenti della strada;**

VISTA la necessità di interdire immediatamente il transito veicolare nel tratto interessato, consentendo esclusivamente il transito pedonale, trattandosi di strada senza uscita a servizio delle sole proprietà limitrofe;

Visti:

il T. U. n. 285 del 30/04/92 e s. m. i.;

il D. P. R. n. 495 del 16/12/92 e s. m. i.;

il D. L. vo n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i.;

la Direttiva del 24/10/2000 emanata dal Ministero LL. PP. la quale al titolo 2 "Poteri e responsabilità degli Enti proprietari delle strade in materia di segnaletica", capoverso 2.1 "Le competenze tecnico-amministrative" chiarisce e conferma che il potere di ordinanza, previsto dal nuovo codice della strada per la regolamentazione della circolazione stradale, spetta ai Sindaci per le strade comunali ed assimilate;

Ravvisata, sulla scorta della predetta Direttiva Ministeriale, emessa successivamente al D. L. n. 267/2000, la propria competenza per l'emissione di Ordinanze in materia di circolazione stradale;

ORDINA

**La chiusura temporanea al transito veicolare del tratto di strada comunale "Gallo-Lunella" nella parte terminale, in prossimità delle particelle nn. 1617, 1217, 1224 e 660 fg. 10, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.**

È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE IL TRANSITO PEDONALE A RESIDENTI, PROPRIETARI E AVENTI TITOLO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI SERVITE DALLA STRADA, CON OBBLIGO DI MASSIMA PRUDENZA.

L'Area Manutenzioni e Protezione Civile è incaricata di:

- Apporre idonea segnaletica di "Strada chiusa al transito veicolare" e "Transito pedonale consentito" agli accessi del tratto interdetto, come da D.M. 10/07/2002.

- Procedere con urgenza agli interventi di pulizia della vegetazione e convogliamento delle acque nella cunetta esistente.

DISPONE

la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di farla osservare;

l'Area Affari Generali ed Affari Sociali curerà la pubblicazione della presente ordinanza nei modi di legge e la trasmissione di copia alla locale Stazione Carabinieri, ed a tutti gli uffici comunali interessati,

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo